

Criteri generali per l'utilizzazione al di fuori dell' orario scolastico dei locali e delle attrezzature scolastiche

PREMESSA

Quando si parla di utilizzo di locali delle scuole si intende l'uso al di fuori dell'orario scolastico dei locali consegnati in comodato d'uso al dirigente scolastico. Sono quindi automaticamente escluse le cucine, le sale mensa, l'Auditorium, la piscina e tutto quanto non espressamente consegnato formalmente al D.S.

L'uso dei locali non sottintende automaticamente l'utilizzo del personale il quale QUALORA VENGA UTILIZZATO NELLE IPOTESI SOTTOSPECIFICATE, deve dichiarare la propria disponibilità e deve essere retribuito in straordinario. In nessun modo l'utilizzo di personale della scuola per attività diverse da quelle funzionali allo svolgimento del POF può costituire aggravio di spesa a carico del bilancio della Istituzione scolastica.

ART. 1

I locali delle scuole possono essere temporaneamente utilizzati, fuori dall'orario di servizio scolastico, per le attività previste dalla legge:

- a) dalla Regione e dagli altri Enti locali per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, in virtù di apposite convenzioni da stipularsi annualmente tra gli Enti predetti ed il Dirigente Scolastico su formale concessione disposta dall'Ente (Comune) proprietario dell'immobile e delle attrezzature scolastiche, previo parere del Consiglio di Istituto sui contenuti della convenzione
- b) da Enti, Organi Collegiali Scolastici esterni associazioni e privati per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, su formale concessione disposta dall'Ente (Comune) proprietario dell'immobile previo assenso del Consiglio di Istituto
- c) da componenti interne all'Istituto (genitori, rispettivi comitati, insegnanti e A.T.A.), Organi Collegiali scolastici interni per lo svolgimento di attività culturali, sociali e civili che dovranno comunque inserirsi nella finalità generali della scuola.

ART. 2

Per l'utilizzazione dei locali e delle eventuali strutture scolastiche sopra indicate debbono essere rispettati i **seguenti criteri generali**

- 1) Gli edifici e le strutture scolastiche non possono diventare sedi ufficiali o di fatto di partiti politici, di gruppi o di associazioni operanti al di fuori dell'istituto scolastico interessato.
- 2) Gli edifici e le strutture scolastiche non possono essere assolutamente utilizzate dai partiti politici, da gruppi e da associazioni per la loro vita interna, nonché per lo svolgimento di comizi e manifestazioni di propaganda
- 3) Gli edifici e le strutture scolastiche non possono essere dati in uso quando ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche, delle iniziative promosse dai Consigli di Circolo nell'ambito delle attività para, extra o interscolastiche e delle iniziative riguardanti la gestione sociale della scuola.

ART. 3

Modalità della richiesta e della concessione

- a) L'utilizzazione dei locali può essere concessa di norma solo fuori dall'orario di servizio scolastico. Il Consiglio di Istituto valuterà eventuali richieste difformi.
- b) Possono essere concessi in uso a seconda delle richieste, tutti i locali della scuola, ad eccezione degli Uffici di Direzione e di quelli Amministrativi, delle sale dei Docenti, dei laboratori tecnici e dei locali mensa. L'uso dei locali mensa potrà essere concesso solo con impegno scritto da parte dell'Ente Locale della disinfezione.

ART. 4

Uso saltuario dei locali

a) La domanda deve essere inoltrata all'Ente proprietario (Comune) per la concessione anche per il tramite del Dirigente Scolastico e contestualmente all'Organo Collegiale per il prescritto parere, con almeno 30 giorni di anticipo.

Uso continuativo dei locali

b) Al fine di assicurare un ordinario utilizzo nel quadro di una programmazione di tutte le attività, si stabilisce che le richieste dell'uso dei locali e delle attrezzature devono riferirsi ad un periodo non eccedente la durata delle attività didattiche, come da calendario scolastico e devono essere fatte prima dell'inizio dell'anno scolastico, salvo i casi di esigenze insorgenti in data successiva ed in tale ipotesi con un anticipo sufficiente a consentire una programmazione coerente con le necessità delle attività scolastiche. (Almeno 1 mese).

I Capi di Istituto dovranno comunicare la delibera del Consiglio di Istituto circa l'assenso o il dissenso alla richiesta.

ART. 5

Nella richiesta, oltre all'indicazione dell'Ente o persona richiedente, saranno specificati: il nominativo del responsabile, la data di inizio, di termine, gli orari, il programma dettagliato, nonché la formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione. In ogni caso la concessione non potrà superare la data di termine dell'anno scolastico in cui viene rilasciata.

I Locali dovranno essere riconsegnati allo stato pristino.

ART. 6

Criteri e modalità per l'uso da parte di componenti o gruppi interni alla scuola

Trattandosi di uso di locali della Scuola da parte di componenti interne per attività che siano inserite nelle finalità generali della Scuola, la richiesta dovrà essere inoltrata unicamente al Dirigente Scolastico che dopo aver accertato la rispondenza dell'iniziativa alle finalità generali della Scuola, provvede alla relativa autorizzazione o all'eventuale diniego.

Nel rispetto delle responsabilità del Dirigente Scolastico e delle prerogative degli Organi Collegiali interni della scuola, viene lasciato agli stessi l'adattamento dei criteri generali alle situazioni locali contingenti, al fine di favorire iniziative culturali e socialmente valide e nel contempo salvaguardare l'uso istituzionale della scuola.

ART. 7

Criteri per la concessione in uso dei locali ad integrazione di quanto già fissato all'art. 6

1 - Definizione chiara degli spazi concessi e dei tempi, che per nessun motivo potranno essere variati dagli utenti.

2 - I tempi e gli spazi concessi devono essere tali da non arrecare disturbo od interferire con le attività della scuola, con particolare attenzione attività didattica.

3 - Gli Enti, le associazioni o quant'altri facciano richiesta di uso dei locali debbono indicare nella richiesta il responsabile delle strutture durante l'attività per la quale si chiede l'uso dei locali e devono avere proprio personale di vigilanza.

4 - In caso di uso dei locali unicamente da parte delle componenti interne della Scuola, l'eventuale partecipazione su invito di "estranei" dovrà essere comunicata.

5 - Garanzia su: rispetto del corretto funzionamento delle strutture, salvaguardia del patrimonio, sicurezza delle persone e cose, norme di igiene.

In nessun caso deve essere fatto uso improprio dei locali, nè possono occupati, in via permanente, con cose.

ART. 8

Priorità nelle concessioni

In caso di più richieste hanno la precedenza:

- a) tutte le attività didattiche programmate dalla scuola, anche in orario extra-scolastico;
- b) le iniziative promosse dai Consigli di Istituto nell'ambito dell'attività parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche;
- c) le iniziative promosse da organi collegiali della scuola o componenti interne alla scuola;
- d) le iniziative promosse dagli Enti locali e dagli altri Enti Pubblici.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 giugno 2019.

Pubblicizzazione a mezzo sito web.